

NOTIZIARIO N. 35 - 31 LUGLIO 2020

AFFARI GENERALI



«Decreto Rilancio»: modifiche e integrazioni apportate dalla sua conversione in legge. Slides di Unioncamere.

pag. 3

- ◆ «Decreto Rilancio»: testo del d.l. n. 34/2020 coordinato con la legge di conversione n. 77/2020, corredato dalle relative note. pag. 58
- ◆ Stato di emergenza: prorogato (dal 31 luglio) al 15 ottobre 2020 con il d.l. 30 luglio 2020, n. 83. pag. 59

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Abrogate le deroghe relative al deposito temporaneo dei rifiuti. pag. 65

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Premi di risultato previsti dai contratti di secondo livello: condizioni per la loro detassazione. pag. 66
- ◆ Aziende plurilocalizzate e proroga della Cig in deroga: istruzioni INPS sulla compilazione della domanda. pag. 72
- ◆ «Decreto Semplificazioni» e modifiche apportate in materia di “procedimento amministrativo”: nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. pag. 74
- ◆ «Decreto Rilancio»: indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. pag. 77
- ◆ Durc: prorogata al 29 ottobre 2020 la validità di quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. pag. 89
- ◆ Trattamenti di integrazione salariale: nuova disciplina: 1) decadenziale relativa ai pagamenti diretti erogati dall’INPS; 2) sui corrispondenti, eventuali oneri a carico dei datori di lavoro. pag. 92

OGGETTO: **«DECRETO RILANCIO»**
MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA SUA CONVERSIONE IN LEGGE
SLIDES DI UNIONCAMERE

Di seguito riportiamo le slides con cui UNIONCAMERE ha illustrato le modifiche e le integrazioni apportate al d.l. («Rilancio») 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) dalla legge di conversione 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 del 22/07/20), di cui, in altra parte di questo Notiziario, pubblichiamo il testo corredato delle relative note (S.O. n. 26 alla «Gazzetta Ufficiale» 29/07/20, n. 189).



Il DL Rilancio: modifiche e integrazioni apportate dalla conversione in legge


Luglio 2020

PREMESSA

Nella G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rispetto agli articoli del cd. DL Rilancio, già illustrati nel documento inviato a maggio scorso, sono state integrate le modifiche apportate durante l'esame parlamentare della conversione in legge.

In particolare, **per facilitarne la lettura:**

- **sono state evidenziate in azzurro le modifiche agli articoli preesistenti**
- **sono stati inseriti i nuovi articoli segnalati dal simbolo** 

Ministero delle Finanze
MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. **F24** Semplificato

PROV. RM

FISCO





FISCO

Art. 24 Esenzione dal versamento dell'Irap

La norma prevede l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.



FISCO

Art. 28 Credito d'imposta pari al 60% delle spese per gli affitti per le PMI

La misura riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con un fatturato fino a 5 milioni di euro ed alberghi senza limiti di fatturato. I soggetti locatari devono aver riportato, in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, una perdita di fatturato non inferiore al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta nella misura del 60% per cento dei relativi canoni. Per le strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetterà nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il comma 3-bis con il quale si estende anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 mln di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, il credito d'imposta (nelle misure del 20% e del 10%).

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte. Può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. E' stata aggiunta la possibilità, in caso di locazione, di cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.



FISCO

Art. 46-bis - Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

L'articolo, introdotto durante l'esame, incrementa di 30 milioni di euro per il 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica. Le somme aggiuntive stanziare sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Art. 48-bis - Credito d'imposta tessile e moda

L'articolo, introdotto durante l'esame, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) un credito di imposta pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020.



Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 81 Proroga validità DURC e sospensione sanzioni obblighi dati statistici

Durante l'esame è stato soppresso il primo comma che interveniva sull'articolo 103, comma 2 del D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, sulla proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC). Pertanto, a seguito dell'abrogazione, anche per il DURC sembrerebbe trovare applicazione la disciplina stabilita in via generale dall'art. 103, co. 2, che resta in vigore e che prevede la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 - sino al 29 ottobre 2020.

La norma dispone inoltre la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale (Psn).

Art.123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

La norma in esame attraverso l'abrogazione dell'articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014, mira ad eliminare definitivamente, a decorrere dall'anno 2021, le clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa al 10% e 22% che prevedrebbero automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'IVA e di accisa su taluni prodotti negli anni successivi



Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

I versamenti dovuti per le ritenute erariali, per le addizionali regionali e comunali e per l'Iva sono prorogati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. E' stato inserito il comma 1-bis per incrementare di 4 milioni di euro il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura con la finalità di sostenere gli imprenditori vittime del racket colpiti dagli effetti economici avversi dovuti alla pandemia.

Art. 135 Giustizia tributaria e contributo unificato

Il comma 1 sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui al DPR 115/2002. Si applica la sospensione del termine anche in materia di invito al pagamento del contributo unificato. Con il comma 2 si innova il processo tributario prevedendo la possibilità di svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio con collegamento da remoto del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione (tra i quali le Camere di commercio) nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie.



FISCO

Art. 153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Si prevede, fino al 31 agosto 2020, la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente agli obblighi tributari. Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973) con la conseguenza che, per tali verifiche, le stesse pubbliche amministrazioni potranno procedere al pagamento delle spettanze a favore del beneficiario.



FISCO

Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

L'articolo prevede che, al fine di evitare la concentrazione di notifiche di atti amministrativi di natura tributaria, nei confronti dei contribuenti, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) di cui al comma 2 dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Per gli stessi atti non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e per ritardata iscrizione a ruolo nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e la data di notifica.

Con una modifica apportata è stato precisato che le disposizioni contenute nell'articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.



LIQUIDITA'





LIQUIDITA'

Art. 25 Contributi a fondo perduto

La misura si rivolge a soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche in forma di impresa cooperativa con un fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro e con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario



Art. 25-bis - Contributi a fondo perduto per le imprese dei settori ricreativi e di intrattenimento

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie.



LIQUIDITA'

Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La misura è rivolta alle società di capitali e alle società cooperative con fatturato dai 5 ai 50 milioni di euro che hanno riscontrato una riduzione dell'ammontare dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e che deliberano dopo l'entrata in vigore del decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. La misura prevede un credito di imposta.



Art. 26-bis - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

L'articolo, introdotto durante l'esame, è volto ad incrementare le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di 10 milioni di euro per il 2020 in modo da finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura.



Art. 26-ter - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame, estende le misure agevolative previste dall'articolo 56 del D.L. Curatitalia n. 18/2020 per le microimprese e le piccole e medie imprese (tra cui la moratoria fino al 30 settembre 2020), anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare.



LIQUIDITA'

Art. 26, commi 12 e ss. Istituzione del “fondo patrimonio Pmi”

Il fondo la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa – Invitalia sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi.

Art. 27 Costituzione da parte di Cassa depositi e prestiti del “Patrimonio rilancio”

La misura riguarda società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. Il Patrimonio di rilancio potrà essere articolato in comparti e le sue risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con Dpcm, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Nel corso dell’esame è stato rafforzato il ruolo di supervisione del Parlamento, cui devono essere sottoposti gli schemi di decreti attuativi della norma e a cui deve essere inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni introdotte.

Art. 30 Sconto sulle bollette delle utenze

Lo sconto riguarda le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (PMI) e concerne le voci identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.





LIQUIDITA'

Art. 27 Costituzione da parte di Cassa depositi e prestiti del “Patrimonio rilancio”

La misura riguarda società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. Il Patrimonio di rilancio potrà essere articolato in comparti e le sue risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con Dpcm, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Nel corso dell'esame è stato rafforzato il ruolo di supervisione del Parlamento, cui devono essere sottoposti gli schemi di decreti attuativi della norma e a cui deve essere inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni introdotte.

Art. 30 Sconto sulle bollette delle utenze

Lo sconto riguarda le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (PMI) e concerne le voci identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.



LIQUIDITA'



Art. 31-bis - Confidi

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame, elimina il limite massimo alla concessione di altre forme di finanziamento da parte dei confidi iscritti all'albo, come previsto dall'articolo 106 del TUB. Viene quindi integralmente sostituito l'articolo 112, comma 6 del TUB stabilendo che, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del TUB, senza il limite massimo stabilito dalla Banca d'Italia.



Art. 38-bis - Sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori

L'articolo prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per una spesa di 5 milioni di euro per il 2020, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse disponibili, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start up che investono nel design e nella creazione e per promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

benefit nel territorio nazionale.



LIQUIDITA'



Art. 38-ter Promozione dell'ecosistema Società benefit

L'articolo, introdotto durante l'esame, riconosce un credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (società che nell'oggetto sociale perseguono finalità di beneficio comune), sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato. Viene istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del MISE, per la concessione dell'agevolazione e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale.



Art. 245-bis Startup e misura "Resto al Sud"

L'articolo, introdotto durante l'esame, interviene sulla misura denominata "Resto al Sud" incrementando da 50.000 a 60.000 euro il finanziamento massimo erogabile e dal 35 al 50 per cento la quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto in modo da sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove startup nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.



Art. 246 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dal Covid-19

L'articolo prevede la concessione di contributi nell'importo di 120 milioni di euro complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza. Nel corso dell'esame l'ambito di applicazione della misura è stato esteso agli enti del terzo settore operanti alle regioni Lombardia e Veneto.



INNOVAZIONE





INNOVAZIONE

Art. 39 Strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale

Si prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui per il triennio 2020-22 per consentire al Ministro dello sviluppo economico di riattivare il nucleo di consulenti ed esperti in materia di politica industriale, individuati con una selezione comparativa mediante avviso pubblico, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato.

La legge finanziaria per il 2007, per contrastare il declino dell'apparato produttivo, aveva previsto l'istituzione presso il MISE, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un'apposita struttura per la soluzione delle crisi d'impresa, che opera in collaborazione con le Regioni interessate. Per potenziare le attività di prevenzione e soluzione di queste crisi, il decreto prevede ora lo stanziamento di 500.000 euro annui per il triennio 2020-22, per consentire al Ministro di avvalersi di consulenti ed esperti specializzati in questa materia, individuati con una selezione comparativa mediante avviso pubblico, sempre nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare a supporto della struttura in questione.

Il comma 5-bis, introdotto nella conversione, assegna al Fondo per la crescita sostenibile la somma di 15 milioni di euro per il 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, nei limiti del suddetto stanziamento.



INNOVAZIONE

Art. 42 Costituzione presso il MISE del fondo per il trasferimento tecnologico (1)

Per sostenere e accelerare i processi di innovazione e di crescita, il fondo – con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 – ha l'obiettivo di promuovere iniziative e investimenti utili per valorizzare e utilizzare i risultati della ricerca applicata presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up e alle PMI innovative. Per sostenere queste iniziative, il MISE – a valere sulle disponibilità del fondo – può intervenire con la partecipazione indiretta nel capitale di rischio e di debito, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, delle disposizioni sui contratti pubblici o sulla collaborazione tra amministrazioni pubbliche. Gli interventi possibili, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione al capitale di rischio saranno individuati con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Per attuare questi interventi il MISE si avvale dell'ENEA, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite sul trasferimento tecnologico (TT), previa stipula di un'apposita convenzione; a tal fine, è prevista una spesa di 5 milioni di euro per l'anno in corso.



INNOVAZIONE

Art. 42 Costituzione presso il MISE del fondo per il trasferimento tecnologico (2)

A tal fine l'Agenzia è autorizzata a costituire la Fondazione Enea Tech, il cui statuto sarà approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; per la sua istituzione e il suo funzionamento è prevista una spesa di 12 milioni di euro per il 2020; il patrimonio della Fondazione sarà costituito da queste risorse, e potrà essere incrementato dagli apporti dei soggetti pubblici e privati; alla stessa potranno essere concessi in comodato beni immobili, che fanno parte del demanio e del patrimonio dello Stato.

La Fondazione realizzerà progetti di innovazione e spin-off, potrà svolgere attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo (R&S), con soluzioni tecnologicamente avanzate, processi / prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture della ricerca e diffusione dei loro risultati, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché di supporto alla crescita delle start-up e delle PMI ad alto potenziale innovativo. Essa promuoverà investimenti tesi all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di R&S e di TT, favorendo la partecipazione anche finanziaria da parte di imprese, di fondi istituzionali o privati, e di organismi ed enti pubblici (inclusi quelli territoriali), nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.



INNOVAZIONE

Art. 38 Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, mediante l'introduzione di contributi a fondo perduto, misure volte a sostenere la raccolta di capitali, incentivi fiscali per gli investimenti in startup e PMI innovative ed una proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati. Al «Fondo di sostegno al venture capital» sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio di startup e pmi innovative. Nel corso dell'esame, è stato altresì previsto che la misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna start up innovativa e PMI innovativa potrà ottenere, sia pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento. All'erogazione di contributi a fondo perduto sono destinati 20 milioni di euro, i fondi dovranno essere utilizzati per l'acquisizione di servizi da incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. All'operatività dello strumento agevolativo Smart&Start, finalizzato a promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, saranno assegnate risorse aggiuntive pari a 80 milioni di euro.



INNOVAZIONE

Art. 239 Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Al Ministero dell'economia è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.



LAVORO





LAVORO

Art. 4-bis Norme per il superamento del precariato nella P.A.

Viene spostato al 31.12.2020 – rispetto al 31.12.2017 – il termine entro il quale può essere maturato il requisito della durata (almeno triennale) di contratti di lavoro (anche non in continuità negli ultimi otto anni) presso l'ente che bandisce la procedura riservata prevista dall'art. 20, co. 2, d. lgs. n° 75/2017 per l'immissione in organico di figure che l'ente ha acquisito in tali forme nel suddetto periodo

Art. 66 Dispositivi di protezione individuale

Modifica l'art.16 del DL18/2020 convertito in L.27/2020 estendendone l'applicabilità a tutti i lavoratori e volontari (sanitari e non) compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari. Per le CCIAA non cambia sostanzialmente nulla rispetto a quanto già previsto dall'art.16 del DL18/2020.



LAVORO

Art. 72 Specifici congedi per i dipendenti

Modifica innanzitutto l'art.23, comma 1 del DL18/2020, con i seguenti effetti:

a) per i lavoratori privati, è sufficiente, per fruire del congedo, che siano genitori di figli di età non superiore a 12 anni (fatto salvo che non si tratti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata), senza più riferimento alla sospensione dei servizi e delle attività didattiche; si estende anche il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 agosto 2020

b) per i lavoratori pubblici è, al momento, confermata, in quanto non modificata neanche in sede di conversione, la previsione dell'art.25, comma 1 del DL18/2020 che consente di fruire del congedo in esame solo per il periodo della sospensione dei servizi educativi e scolastici. Il dpcm 14.7.2020 ha prorogato fino al 31 luglio 2020 il termine massimo di fruizione (va verificato, infatti, se nel frattempo vi è ancora la sospensione o è intervenuta la chiusura dei servizi suddetti). Sono, pertanto, in corso approfondimenti con la Funzione Pubblica.

Per entrambe le tipologie di lavoratori:

- viene portato a 30 giorni il periodo di congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione
- Il congedo spetta a ciascun genitore, ma la sua fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori conviventi (che non possono, quindi essere entrambi in congedo nel medesimo giorno), che divideranno tra loro il totale complessivo di 30 gg
- il congedo può essere fruito in forma sia giornaliera che oraria, fatti salvi i periodi già fruiti
- il particolare congedo non retribuito, prima previsto per i genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è ora riconosciuto in caso di figli di età minore di anni 16 (quindi anche con meno di 12 anni), con alcune condizioni. Questo fino al 31 luglio 2020, fate salve successive proroghe del periodo di sospensione dei servizi scolastici



LAVORO

Art. 73 Permessi retribuiti ex art. 33 l. 104/1992

Si prevedono ulteriori complessive dodici giornate di permesso da distribuire, in base alle esigenze tutelate dallo stesso art.33 nei mesi di maggio e giugno 2020.

Art. 74 Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

E' estesa al 31 luglio 2020 la validità della previsione che - per i lavoratori che versano nelle condizioni di disabilità o di rischio di cui all'art. 26, co. 2, d.l. 18/2020 conv. con mod. da l. 27/2020 - equipara il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, stesso d.l. 18.

Art. 83 Sorveglianza sanitaria

La norma impone a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio COVID-19 , in ragione dell'età o delle condizione di rischio in essa indicate. Questo fino alla data di cessazione dello stato di emergenza COVID-19.



LAVORO

Art. 90 Lavoro agile (settore privato)

L'articolo riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, per i genitori lavoratori dipendenti nel settore privato con un figlio minore di 14 anni (sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore) e, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, nonché per i lavoratori maggiormente esposti al rischio. E' confermata l'applicabilità ai dipendenti pubblici dell'art.87 del DL18/2020 convertito in L.27/2020.

Art. 93 Contratti a termine

Derogando all'articolo 21 del d.lgs.81/2015, la norma stabilisce che, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (motivazione da ritenere tassativa), è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La norma sembra diretta al solo settore privato



LAVORO

Art. 120 Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche è previsto un credito di imposta del 60% delle spese per un massimo di 80.000 euro, sostenute nell'anno 2020, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. (Costo misura 2 miliardi di euro).

Art. 125 Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi riconosciuti e, in seguito alle modifiche apportate, anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. In particolare – ai sensi del comma 1 – il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.



LAVORO

Art. 150 Modalità di ripetizione dell'indebitito su retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Si modifica l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, allo scopo di ridurre i contenziosi sul diritto del datore di lavoro (nonché sostituto di imposta) a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento. La modifica normativa, attraverso l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 10, del TUIR, prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse. Queste novità riguardano le somme restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame

Art. 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi

La norma sospende, dalla data di entrata in vigore del DL in esame e fino al 31 agosto 2020, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione, sulle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Questo significa che, in deroga a tutte le regole, in detto periodo queste somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.



LAVORO

Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Il comma 4 prevede, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale.

Artt. 247, 248 e 249 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

L'art.249 del prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (si tratta, quindi, di una facoltà e non di un obbligo).



LAVORO

Art. 263 Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile

Si conferma la vigenza, per il personale pubblico, dell'art.87 del DL18/2020 convertito in L.27/2020. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni dovranno:

a) fino al 15 settembre 2020, adeguare le misure di cui al richiamato art. 87, comma 1, lettera a) - che impone di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza - alle esigenze della progressiva, completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura e riavvio delle attività produttive e commerciali;

b) successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) e comma 3, del DL 18/2020, organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, assicurando che operi costantemente in modalità da remoto, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (anche con le opportune rotazioni, ovviamente)





LAVORO

c) entro il 31 gennaio 2021 e così per gli anni successivi, sentite le organizzazioni sindacali, adottare il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del piano della performance. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile, prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene (quindi, non meno del 60%, ma potrebbero essere di più), definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30% dei dipendenti, ove lo richiedano.



TURISMO





TURISMO

Art. 176 Tax credit vacanze

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.



Art. 177 Esenzioni IMU per il settore turistico

L'articolo prevede l'abolizione della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari o termali e per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Nel corso dell'esame alla Camera l'agevolazione è stata estesa anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.



TURISMO

Art. 178 Fondo turismo

Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Art. 179 Promozione turistica in Italia

Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

E' stata introdotta una modifica alla norma che disciplina il Consiglio di amministrazione dell'ENIT che prevede, ai fini della nomina dell'amministratore delegato da parte del Ministro, l'obbligo di sentire le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.



TURISMO

Art.181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica.

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata alle autorizzazioni previste.



TURISMO

Art. 182 Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. E' stata introdotta la definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica. Tra le ulteriori modifiche approvate in conversione, l'estensione a diciotto mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso, l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher; i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati. Infine, viene istituito un fondo per assicurare l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.

Art. 183-184 Misure per il settore cultura e istituzione del Fondo cultura

Sono previste diverse misure in favore del settore attraverso il finanziamento o l'aumento della dotazione finanziaria in capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.



AIUTI PER LE IMPRESE



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 43 Costituzione presso il MISE del fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa

Il fondo è destinato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del Codice della proprietà industriale, come modificato dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) e delle società di capitali con 250 e più dipendenti, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

L'obiettivo del fondo, la cui dotazione iniziale è di 100 milioni di euro, è quello di sostenere le imprese per mantenere i livelli dell'occupazione; esso opera con interventi nel loro capitale di rischio, effettuati a condizioni di mercato, rispettando i principi della disciplina europea sugli aiuti di Stato per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

I criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del fondo, e le procedure per accedere ai suoi interventi, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

Se vogliono avvalersi del fondo, le imprese in condizione di crisi economico-finanziaria devono fornire al MISE le informazioni sulle azioni da porre in essere per ridurre gli impatti della ristrutturazione sul livello dell'occupazione, sulle imprese interessate ad acquisire la società o a proseguirne l'attività, sulle azioni per trovare un nuovo acquirente, sulle opportunità per i dipendenti di acquisire l'impresa e sulla loro possibilità di recuperarne gli asset.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di adottare misure di aiuto alle imprese in forma di sovvenzioni dirette ed altre forme d'aiuto ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Il regime quadro dell'articolo ha natura procedurale e adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19. Il regime-quadro, una volta autorizzato dalla Commissione europea, permetterà agli di concedere aiuti, a talune condizioni (rispetto paletti comunitari).

Art. 55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di adottare misure di aiuto sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, ai sensi della sezione 3.2 della già citata Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, che rispettino talune condizioni (normativa europea). Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto di quanto previsto dalle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 56 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di adottare misure di aiuto sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese, secondo quanto previsto dalla sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito

Art. 57 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di adottare misure di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, secondo quanto previsto dalla sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 58 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di concedere aiuti agli investimenti, secondo quanto previsto dalla sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, per le infrastrutture di prova e upscaling, necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 59 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di concedere aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 secondo quanto previsto dalla sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final. Tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; ecc...

Gli enti di cui al comma 1 possono adottare misure e concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto di alcune condizioni.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

Si prevede la facoltà delle Camere di commercio, insieme ad altri soggetti, di concedere aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, secondo quanto previsto dalla sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final

Art. 62 Disposizioni finanziarie

Si precisa che le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie possono operare ai sensi dell'art. 125 del DL Cura Italia e dunque possono ad esempio realizzare specifici interventi con altri organismi di garanzia, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario..

Artt. 61, 63, 64 Regole comuni e registri degli aiuti (RNA, SIAN e SIPA)

Si tratta di disposizioni che disciplinano aspetti comuni relativi alle tipologie di aiuto indicate negli articoli 59-65 e, in particolare, i tempi di notifica alla Commissione europea (7 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto), gli adempimenti a carico degli enti che adottano le misure d'aiuto, l'obbligo per le amministrazioni a concedere aiuti nei limiti delle risorse disponibili, l'adeguamento dell'RNA e degli altri sistemi di registrazione degli aiuti.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 241 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

La norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le importanti modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare – nel rispetto del riparto territoriale - le risorse del Fondo (rinvenienti dai precedenti cicli programmatori e da quello in corso), al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. L'efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020 (e per gli anni 2021 e 2022), in coerenza con la data a partire dalla quale i Regolamenti (UE) consentono l'ammissibilità degli interventi emergenziali nell'ambito dei Fondi SIE. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE.

Durante la conversione la norma è stata integrata con la previsione che la riprogrammazione deve essere definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e della conseguente ripartizione regionale.



AIUTI PER LE IMPRESE

Art. 242 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

Con l'articolo proposto, si intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, al fine di liberare risorse per rendicontare e certificare le spese dell'emergenza anche attraverso il tasso di cofinanziamento Ue. E' prevista infatti la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nel periodo contabile dal 1.07.20 al 31.06.21.


Le risorse erogate dall'Ue a rimborso delle spese emergenziali sono riassegnate alle amministrazioni per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, urgenti o da adottarsi.

Art. 35 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Per preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e continuare a garantire la disponibilità dei servizi di assicurazione dei crediti commerciali, SACE concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine (autorizzate all'esercizio del ramo credito e che aderiscono con apposita convenzione) una garanzia sugli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dall'entrata in vigore del decreto ministeriale fino al 31 dicembre 2020.



SEMPLIFICAZIONE




SEMPLIFICAZIONE

Art. 38-quater Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame, indica i criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività, con riferimento sia ai bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 (comma 1) sia a quelli dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (comma 2). In particolare, il comma 1 dispone che, nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1) del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione.

Il comma 2, invece, stabilisce che, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la suddetta valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Il comma finale specifica che l'efficacia delle disposizioni è limitata ai soli fini civilistici.




SEMPLIFICAZIONE

Art. 43-bis Contratto di rete con causale di solidarietà

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame, prevede per il 2020 la possibilità che il contratto di rete tra imprese venga stipulato con la finalità di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti (attraverso l'aggiunta dei nuovi commi da 4-sexies a 4-octies all'art. 3 del D.L. 5/2009). La definizione delle modalità operative per dare attuazione alla codatorialità è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari (comma 4-*quater*), il contratto di rete deve essere sottoscritto per atto firmato digitalmente, con l'assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL. Si tratta di una previsione che opera in deroga a quanto previsto dal comma 4-*ter*, secondo il quale, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello *standard* tipizzato. La norma specifica infine che viene comunque mantenuta ferma, per la parte non derogata, la disciplina generale inerente il contratto di rete.



SEMPLIFICAZIONE


Art. 51-bis Revisione legale cooperative e SRL – Modifiche al Codice della crisi d'impresa

L'articolo, introdotto durante l'esame, posticipa ai bilanci relativi al 2021 l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, come previsto dalle modifiche apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

Viene quindi modificato l'articolo 379, comma 3 del CCII prorogando il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

Art. 66-bis Disposizioni in materia di semplificazione per la validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale

L'articolo, inserito nel corso dell'esame, modifica la disciplina transitoria sulla validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, con riferimento all'importazione e alla conseguente immissione in commercio di articoli con deroga rispetto alle norme tecniche vigenti. Resta invece immutata la disciplina transitoria sulle procedure di validazione relative agli articoli prodotti, sempre in deroga alle norme tecniche vigenti, in Italia.



SEMPLIFICAZIONE

Art. 264 Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Si introduce la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022.

La lettera a) amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione. Introduce una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell'istanza del cittadino o dell'impresa sono liberi da forme. Conseguentemente, è stabilito un incremento dei controlli ex post e un innalzamento della sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci. È prevista inoltre la restituzione di quanto ricevuto, fornendo false dichiarazioni. La lettera b) riduce i tempi dell'autotutela dell'Amministrazione sub specie di annullamento d'ufficio da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi. La lettera c) sospende, nel periodo preso in considerazione dalle norme emergenziali, e salvo che per eccezionali ragioni, la possibilità per l'amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti previsti dalla lettera a): da notare che attualmente non vi sono termini per l'esercizio di questo potere.

Inoltre, consente di applicare la norma sulla concertazione interistituzionale tra pubbliche amministrazioni anche alle ipotesi in cui la necessità di una pluralità di titoli abbia comportato l'avvalimento del SUAP o del SUE.



INTERNAZIONALIZZAZIONE





INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 48 Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

La disposizione rfinanzia per ulteriori 250 milioni di euro il “Fondo per la promozione integrata” istituito presso il Maeci (che ammonta, dunque, complessivamente a 400 milioni) di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 destinato alla realizzazione di campagne di comunicazione per sostenere le esportazioni, al potenziamento delle attività di promozione e a finanziamenti a fondo perduto (per i quali la norma dispone anche un ulteriore rifinanziamento del fondo 394/81).

Oltre a confermare la possibilità anche per le CCIAA e l'Unioncamere (attraverso un'apposita convenzione con il Maeci) di beneficiare di un cofinanziamento per iniziative di promozione all'estero, la norma prevede che il Maeci possa stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione. Per le Camere di commercio italiane all'estero viene, altresì, introdotta la possibilità di sviluppare servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le PMI, anche mediante piattaforme digitali, attraverso un incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Si destinano, infine, 50 milioni di euro nel prossimo triennio per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna.

OGGETTO: **«DECRETO RILANCIO»**
TESTO DEL D.L. N. 34/2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE
N. 77/2020, CORREDATO DALLE RELATIVE NOTE

Nel Supplemento Ordinario n. 26 alla «Gazzetta Ufficiale» 29/07/20, n. 189 è stato ripubblicato il decreto-legge («Rilancio») 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), coordinato con la legge di conversione 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», **corredato dalle relative note**, il cui testo è accessibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-29&atto.codiceRedazionale=20A04100&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Giova segnalare la necessità di barrare la casella “**INCLUDI NOTE**”, posta a sinistra sopra l'elenco degli articoli del d.l. n. 34/2020, e, quindi, di cliccare su “**Visualizza**”.

OGGETTO: **STATO DI EMERGENZA
PROROGATO (DAL 31 LUGLIO) AL 15 OTTOBRE 2020 CON IL D.L. 30 LUGLIO 2020,
N. 83**

Nella «Gazzetta Ufficiale» n. 190 del 30 luglio 2020 è stato pubblicato l'accluso d.l. 30/07/20, n. 83 recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*».

Con tale decreto-legge, in particolare, vengono spostati tutti i riferimenti normativi che riguardano i **termini per lo stato di emergenza**, dal 31 luglio al **15 ottobre 2020**.

DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112)

Vigente al: 31-7-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».

3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.

6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuita' nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;

b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;

c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

(articolo 1, comma 3)

1	Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
2	Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
3	Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
4	Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
5	Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
6	Articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
7	Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
8	Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

- 9 | Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
| 2020, n. 27
- 10 | Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
| n. 27
- 11 | Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
| 2020, n. 27
- 12 | Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
| 2020, n. 27
- 13 | Articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
| 2020, n. 27
- 14 | Articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
| con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- 15 | Articolo 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020,
| n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
| 2020, n. 27
- 16 | Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
| con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- 17 | Articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
| n. 27
- 18 | Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, del decreto-legge
| 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
| legge 24 aprile 2020, n. 27
- 19 | Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
| n. 27
- 20 | Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
| convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
| n. 27
- 21 | Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,
| n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
| 2020, n. 41
- 22 | Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
| convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
- 23 | Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
| convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
- 24 | Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge

| 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

OGGETTO: ABROGATE LE DEROGHE RELATIVE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

Con l'approvazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio", recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state abrogate le deroghe ai limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti vigenti dallo scorso aprile.

Tale misura è ricompresa tra quelle relative all'ambiente, di cui al Capo VII del Decreto (art. 228 bis).

Il deposito temporaneo torna quindi alle condizioni ordinarie di legge ed è perciò consentito fino a un massimo di 3 mesi oppure al raggiungimento di 30 metri cubi di rifiuti di cui al massimo 10 metri cubi di pericolosi, con durata complessiva che non può comunque superare un anno.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

OGGETTO: PREMI DI RISULTATO PREVISTI DAI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO - CONDIZIONI PER LA LORO DETASSAZIONE

L'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015 ^(*) ha previsto che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (cd detassazione - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17/2019; n. 21, n. 9 e n. 1 del 2018; n. 1/2017; n. 30, n. 16, n. 8 e n. 2 del 2016), i premi di risultato («pdr») di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto interministeriale 25 marzo 2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14/2016).

Tali premi devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali - cd "di secondo livello" - che *"devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ... rispetto a un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati"* (art. 2, comma 2, del d.i. 25/03/16).

Circa il regime fiscale di favore dei «pdr», con l'acclusa risoluzione n. 36/E del 26 giugno scorso, l'Agenzia delle Entrate ha, in particolare, (più che precisato) ribadito - dopo quanto diramato in passato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17/2019; n. 9/2018; n. 16/2016) - che:

- può applicarsi a condizione che il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della loro maturazione (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto;
- *«i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi»;*
- l'ammontare agevolabile fissato nel contratto aziendale/territoriale non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione; più precisamente, la data della sua sottoscrizione non interferisce in alcun modo sull'importo detassabile. Per es.: *«nell'ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che prevede, per il medesimo anno, l'erogazione di un premio di risultato annuale di euro 1.200, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime fiscale agevolato per l'intero importo del premio di risultato, ovvero euro 1.200, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto*

^(*) **Art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015**

«Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.»

dopo l'inizio del periodo congruo, nell'esempio, a marzo dell'anno di riferimento, in cui osservare l'incremento degli obiettivi di produttività»;

- qualora un contratto aziendale non rispondente ai requisiti richiesti in materia di detassazione venga successivamente modificato da un integrativo che ne adegui il contenuto alle disposizioni in esame senza nulla disciplinare in merito all'ammontare del premio, l'agevolazione può trovare applicazione solo sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto integrativo;
- il raggiungimento dell'obiettivo incrementale deve risultare incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale.



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 26 giugno 2020

OGGETTO: Regime fiscale dei Premi di risultato erogati ai sensi dell'articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm. Ulteriori chiarimenti

Con risposta 31 ottobre 2019 n. 456, redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati forniti chiarimenti, nell'ambito di una istanza di interpello su una particolare fattispecie, in relazione al regime fiscale applicabile al premio di risultato, relativo al periodo d'imposta 2018, erogato in esecuzione di un contratto integrativo stipulato a giugno del medesimo anno.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Scrivente e al citato dicastero, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito.

L'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha reintrodotta, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10 per cento per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato.

Tale regime agevolato, seppur delineato sulla falsariga delle misure temporanee previste in anni precedenti, presenta importanti elementi di novità. In particolare, le disposizioni citate, che dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 sono a regime, non riservano più il beneficio fiscale alla cosiddetta

“retribuzione di produttività”, come definita nel d.P.C.M. del 22 gennaio 2013, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato *«di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti»* in conformità al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016 ed indicati nel contratto aziendale/territoriale.

Pertanto, dal 2016 non possono godere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento singole voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro, essendo l’agevolazione in esame da riconoscersi ai soli premi di risultato come precedentemente definiti.

In tale ottica deve essere considerato anche il riferimento alla variabilità delle somme, caratteristica tipica dei premi di risultato, che non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale, bensì quale aspetto futuro e incerto connesso all’erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento dell’obiettivo.

In ragione, della funzione incentivante delle norme in esame, come ribadito anche nei documenti di prassi emessi dall’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr., tra l’altro, circolari 15 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E), si ritiene che il regime fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Una diversa lettura delle norme in esame, infatti, vanificherebbe la loro portata, comportando di fatto il riconoscimento dell’agevolazione ad una precisa

voce retributiva, il premio di risultato appunto, circostanza che, invece, il legislatore ha voluto superare con il nuovo assetto normativo.

Assolta tale condizione, l'ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione, più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull'importo agevolabile.

Ad esempio, nell'ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che prevede, per il medesimo anno, l'erogazione di un premio di risultato annuale di euro 1.200, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime fiscale agevolato per l'intero importo del premio di risultato, ovvero euro 1.200, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l'inizio del periodo congruo, nell'esempio, a marzo dell'anno di riferimento, in cui osservare l'incremento degli obiettivi di produttività.

Ad analoghe conclusioni non si perviene, invece, qualora un contratto aziendale sottoscritto a febbraio 2019 non risponda ai requisiti richiesti dalle norme in esame e venga successivamente modificato con un contratto integrativo.

Più precisamente, laddove - come nel caso oggetto della risposta n. 456 del 2018 - il nuovo contratto adegui l'accordo originario alle disposizioni in esame, senza nulla disciplinare in merito all'ammontare del premio che, conseguentemente, rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario non conforme ai requisiti richiesti, l'agevolazione *de qua* può trovare applicazione solo sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo. Solo, infatti, in tale ipotesi si renderebbe necessaria ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva la riparametrazione dell'ammontare del premio agevolabile.

Come precisato, il regime fiscale reintrodotta dalla legge di Stabilità 2016, non riservando il beneficio fiscale alla cosiddetta "retribuzione di produttività", impone che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico

riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.

Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è - anche per circostanze eccezionali - effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che l'azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

Anche in tali ipotesi resta fermo che l'agevolazione sarà applicata sull'intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest'ultimo.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente

**OGGETTO: AZIENDE PLURILocalizzate E PROROGA DELLA CIG IN DEROGA
ISTRUZIONI INPS SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

Circa la presentazione delle domande di proroga dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga per le cd “aziende plurilocalizzate”^(*) (cfr. il decreto interministeriale 20/06/2020, n. 9 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020, pag. 65 e seguenti), con il messaggio 24/07/20, n. 2946, l'INPS ha:

- 1) comunicato che è stata implementata la procedura informatica per la loro trasmissione, disponibile dal 24 luglio scorso;
- 2) fornito – dopo quelle riportate nel messaggio 17/07/20, n. 2856 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020) – le seguenti “istruzioni tecniche”.

«La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.

Al portale “Servizi per le aziende e consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto.

All'interno dell'opzione specificata “CIG in Deroga Inps”, scegliendo ‘invio domande’ viene proposto un menu a tendina con le due scelte ‘deroga INPS’ e ‘deroga plurilocalizzata’. Per la presentazione delle domande di cui all'oggetto è necessario scegliere ‘deroga plurilocalizzata’.

È possibile, inoltre, effettuare la scelta del tipo di pagamento a conguaglio oppure tramite INPS.

Si rammenta che solamente per le domande di proroga presentate all'INPS, con la scelta della modalità di pagamento diretto, si potrà chiedere l'anticipo del 40% della prestazione, inserendo l'opzione Anticipo SI.

Si completa l'acquisizione dei dati della domanda, scegliendo l'unità produttiva dall'elenco proposto dalla procedura ed allegando la lista dei beneficiari in formato “csv”; è obbligatorio anche l'inserimento dell'accordo sindacale in formato “pdf” e relativa data.

Le domande compilate con la scelta di Anticipo uguale a SI è indispensabile che siano completate con i dati relativi al pagamento dei beneficiari accedendo alla procedura dell'Anticipo.

Si rammenta che in questo momento si può accedere alla procedura dell'Anticipo in due modi o cliccando sul link presente nel menu principale della procedura di invio domanda segnalato con la frase: ANTICIPO 40%, oppure raggiungendo il medesimo link all'interno della sezione “CIG e Fondi di solidarietà” alla opzione ‘Richiesta anticipo CIG’.

^(*) Ossia quelle con unità operative situate in 5 o più regioni o province autonome.

La domanda con la scelta di Anticipo uguale a SI verrà protocollata solo dopo il corretto inserimento dei dati relativi al pagamento dell'anticipazione, e risulterà perciò inviata correttamente dopo l'assegnazione del numero di protocollo.

Per le domande con la scelta di Anticipo uguale a NO, non sarà necessario raggiungere il link della richiesta di anticipazione e saranno protocollate entro le 24 ore dall'invio.

Sarà possibile stampare la ricevuta di invio domanda di CIG in Deroga plurilocalizzata e il relativo modello di domanda contenente i dati trasmessi.

Il manuale operativo della procedura è disponibile e scaricabile in formato "pdf" all'interno dell'applicazione stessa, nella sezione "Area di download".

Si ricorda, infine, che come già illustrato nel messaggio 2901 del 21 luglio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 86 e 87, N.d.R.), su conforme avviso ministeriale, gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui al presente messaggio (proroghe delle concessioni di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate), si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data odierna.»

OGGETTO: **«DECRETO SEMPLIFICAZIONI» E MODIFICHE APPORTATE IN MATERIA DI
“PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO”
NOTA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

Con l’acclusa nota n. 469 del 21 luglio scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha illustrato le modifiche apportate dal d.l. 16/07/2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), in materia di “procedimento amministrativo”, di cui alla legge n. 241/1990.



Direzione centrale
coordinamento giuridico

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Alla Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica

*Alla Direzione centrale pianificazione, organizzazione,
controllo e ICT*

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Oggetto: D.L. 16 luglio 2020 n. 76 – “Semplificazioni” – disposizioni sul procedimento amministrativo.

In data 16 luglio 2020 è stato pubblicato in G.U. n. 178/S.O. n. 24, il D.L. n. 76/2020 (semplificazioni).

Si segnalano di seguito le disposizioni, entrate in vigore il 17 luglio u.s., che introducono alcune modifiche alla L. n. 241/1990 e che pertanto devono ritenersi “trasversalmente” d’interesse a tutte le Direzioni centrali e agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, facendo riserva di fornire chiarimenti su ulteriori e specifiche previsioni.

Le modifiche sono introdotte dall’art. 12 della citata L. n. 241/1990 (recante per l’appunto “*Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241*”) e riguardano in particolare:

➤ **art. 2 – conclusione dei procedimenti amministrativi**

Dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis che impone alle PP.AA. di misurare e pubblicare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese in comparazione con quelli previsti dalla normativa vigente. Trattasi tuttavia di una disposizione che, per la sua concreta applicazione, sembra richiedere l’emanazione di un D.P.C.M. con il quale definire “*modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti*”.

Dopo il comma 8 è inserito il comma 8 bis, secondo cui l’adozione di provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati **adottati dopo la scadenza dei termini** (artt. 14 bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1) nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’art. 19, comma 3 e 6-bis, **sono inefficaci** (fatta salva l’adozione dei provvedimenti di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21

nonies della L. n. 241/1990).

➤ **art. 10 bis – comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**

al comma 1 si prevede, mediante la sostituzione del terzo e quarto periodo, che la comunicazione dei motivi ostativi **sospende (anziché interrompe) i termini di conclusione dei procedimenti.**

Il termine ricomincia quindi a decorrere – **sommandosi al tempo già trascorso** – dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza dei dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del preavviso di rigetto.

Nel caso di presentazione delle osservazioni, del loro mancato accoglimento si dovrà dare conto, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

➤ **art. 16 – attività consultiva**

le modifiche di cui al comma 2 consentono all'amministrazione procedente di **non acquisire il parere dell'organo consultivo ove non sia intervenuto nei termini**, anche nel caso in cui il parere non sia "facoltativo".

➤ **17 bis – effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici**

Le modifiche introdotte vincolano le amministrazioni tenute a formulare proposte nell'ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni, a provvedervi nel termine di trenta giorni. In mancanza, l'amministrazione può adottare gli atti.

➤ **art. 18 – autocertificazione**

dopo il comma 3 è inserito il comma 3 bis secondo cui *"nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";*

➤ **l'art. 21 octies – annullabilità del provvedimento**

si stabilisce che la previsione secondo cui *"il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"*, **non trova applicazione al provvedimento adottato in violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.** L'art. 10 bis in questione – si ricorda – introduce una procedura di "interlocuzione" nei procedimenti ad istanza di parte.

L'art. 12 del D.L. n. 76/2020, infine, prevede l'obbligo per le PA di ridurre i termini dei procedimenti amministrativi di competenza entro il prossimo 31 dicembre.

Firmato digitalmente da

DANILO PAPA

CN = PAPA DANILO
O = Ispettorato Nazionale
del Lavoro
C = IT

II DIRETTORE CENTRALE

Dott. Danilo PAPA

OGGETTO: **«DECRETO RILANCIO»**
INDICAZIONI DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

Nel Supplemento Ordinario n. 25 alla «Gazzetta Ufficiale» 18/07/20, n. 180^(*) è stato pubblicato il d.l. 19/05/2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 del 22 luglio 2020), di cui, in altra parte di questo Notiziario, riportiamo il testo corredato delle relative note, pubblicato nel S.O. n. 26 alla «Gazzetta Ufficiale» 29/07/20, n. 189.

Di seguito, pertanto, accludiamo la nota n. 468 del 21/07/2020 (allegato 1) – che fa seguito alla n. 160 del 03/06/20 (allegato 2) – con cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni relative ad alcune novità introdotte dal cd «decreto Rilancio».

^(*) Non del 17 luglio, come erroneamente indicato nella nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 468 del 21/07/2020 (Allegato 1).



Direzione centrale
coordinamento giuridico
Ufficio I Affari giuridici e legislativi

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Alla Direzione tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c.

*Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali*

*All'INPS
Direzione centrale entrate*

*All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo*

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

All'Assessorato del lavoro Regione Sicilia

Oggetto: disposizioni della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020.

In data 17 luglio è stata pubblicata in G.U. la L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Con la presente nota, facendo seguito alla nota prot. n. 160 del 3 giugno u.s., si forniscono indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte con la predetta legge, d'interesse per l'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

➤ **art. 1, comma 2, L. n. 77/2020 – abrogazione del D.L. n. 52/2020**

La disposizione abroga il D.L. n. 52/2020, “assorbendo” al suo interno le disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale, di proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge.

In particolare, in materia di ammortizzatori sociali disciplinati dagli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, si confermano le modifiche introdotte agli artt. da 68 a 71 del D.L. n. 34/2020 ora convertito. In proposito si fa rinvio alla circolare INPS n. 84 del 10 luglio u.s.

In relazione alle modifiche apportate al D.L. n. 34/2020 si evidenziano i seguenti articoli già presenti o di nuova introduzione nel testo dello stesso decreto legge.

➤ **art. 43 bis (Contratto di rete con causale di solidarietà)**

Tale disposizione ha aggiunto all’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009), i commi dal 4 *sexies* al 4 *octies* che disciplinano la **possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza** dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Pertanto, le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità:

- impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono **a rischio di perdita del posto di lavoro;**
- inserimento di persone **che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;**
- assunzione di figure professionali **necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.**

La normativa introdotta deroga inoltre alle disposizioni generali in ordine all’obbligo di pubblicità previsto dal comma 4 *quater* (obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti). **Tale obbligo viene assolto mediante sottoscrizione del contratto**, in deroga alle modalità previste dal comma 4 *ter* del citato art. 3, ai sensi dell’art. 24 del CAD, “*con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori*”.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità.

Per ogni altro aspetto di disciplina trova applicazione quanto già previsto dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009.

➤ **art. 67 bis (Inserimento al lavoro dei care leavers)**

La disposizione prevede che la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999 – ossia la quota attribuita in favore di orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ecc. – è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

➤ **art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)**

In sede di conversione dell'art. 80 – che ha modificato l'art. 46 del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n. 27/2020, cfr. in proposito nota INL n. 160 del 3 giugno u.s.) – è stato aggiunto un ulteriore comma 1 bis.

In particolare, il citato comma stabilisce che, fino al 17 agosto 2020 e con riferimento alla procedura prevista dall'art. 47, comma 2, L. n. 428/1990 in materia di trasferimenti di azienda o di parte di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c. in cui siano occupati più di 15 dipendenti, laddove non sia raggiunto un accordo in sede sindacale, la durata della relativa procedura non può essere inferiore a 45 giorni (il comma 2 dell'art. 47 citato prevede invece che *“la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo”*).

➤ **art. 80 bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)**

L'art. 80 bis, introdotto dalla legge di conversione, ha ad oggetto l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015.

Come noto, nelle ipotesi di somministrazione irregolare previste dal medesimo art. 38, comma 2, la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che utilizza la prestazione lavorativa comporta che *“tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”* (comma 3 primo periodo).

Inoltre, *“tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione”* (comma 3 secondo periodo).

L'art. 80 bis interviene proprio su tale ultima disposizione stabilendo che la stessa *“si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro **non è compreso il licenziamento**”*. **Ne consegue che non può ritenersi compiuto né imputato in capo all'utilizzatore l'eventuale licenziamento effettuato dal somministratore**; pertanto, ove lo stesso sia intervenuto, non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è costituito con l'utilizzatore.

➤ **art. 81 (Modifiche all'art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)**

In sede di conversione, è stato soppresso il comma dell'art. 81 del D.L. n. 34/2020 che aveva introdotto una eccezione per il DURC alla regola generale dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n.

27/2020) ai sensi del quale *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*.

Pertanto, anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo rientrano nella disciplina generale dettata dal citato art. 103.

➤ **art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato)**

In sede di conversione è stato inserito il comma 1 bis all'art. 93 del D.L. n. 34/2020 (cfr. INL nota. prot. n. 160/2020), secondo cui *“il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Il regime di proroga automatica previsto dalla disposizione riguarda i contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 con esclusione pertanto dell'apprendistato professionalizzante, nonché i contratti a termine anche in regime di somministrazione.

Sulla disposizione si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato.

➤ **art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro)**

In sede di conversione il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di emersione è stato differito dal 15 luglio al **15 agosto**.

➤ **art. 203 (Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)**

In sede di conversione del D.L. n. 34/2020 **non è stato modificato** il contenuto dell'art. 203 che impone ai *“vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano”* e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa di settore, l'applicazione di *“trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”*, al personale con base di servizio (determinata ai sensi della normativa eurounitaria) in Italia.

Il comma 2 della disposizione generalizza poi il rispetto dei minimi retributivi dettati dai CCNL c.d. leader nei confronti del *“personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1”*.

Il rispetto dell'obbligo è presidiato da una serie di sanzioni: in primo luogo, quella della *“revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana”* in mancanza della comunicazione all'ENAC relativa alla ottemperanza ai citati agli obblighi (art. 203, comma 3).

Inoltre, si prevede che le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni in questione devono recare, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale i predetti trattamenti economici (art. 203, comma 4).

Per gli operatori muniti di "concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana" per i quali non può trovare applicazione la sanzione della revoca del titolo abilitativo, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro da parte dell'ENAC (art. 203, comma 5).

Sempre a tal fine, si richiama anche l'art. 198 del D.L. n. 34/2020 che impone agli operatori nazionali il rispetto di "trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale" per ammetterli ai finanziamenti del fondo previsto per indennizzare i danni subiti dal settore aereo in seguito all'emergenza Covid-19. L'applicazione di tale ultima disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a disciplinarne l'applicazione anche in relazione alle modalità di recupero dei contributi riconosciuti ai vettori che non abbiano osservato tale prescrizione.

➤ **art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e disposizioni in materia di processo civile e penale)**

L'art. 221 aveva già apportato una modifica all'art. 83 del D.L. n. 18/2020 (come conv. da L. n. 27/2020) – in relazione al quale si fa rinvio alla nota n. 2465 del 7 aprile u.s. – stabilendo che "per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale", ossia il termine per proporre querela. Ora all'art. 221 **sono stati inseriti i commi dal 3 al 10 riguardanti l'organizzazione e la gestione delle udienze fino al 31 ottobre**. Di seguito si riportano, in sintesi, i passaggi di maggiore interesse:

- negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti introduttivi del giudizio (art. 16 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 179/2012 conv. da L. n. 221/2012), **sono depositati esclusivamente con le "modalità telematiche" previste dal comma 1 del medesimo articolo;**

- il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti **siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. che disciplina la "mancata comparizione delle parti";

- la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, **mediante collegamenti audiovisivi a distanza**, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza

deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

- il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, **si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

- in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 193 c.p.c., il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, **presti giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.**

In considerazione del più esteso utilizzo dei servizi del processo civile telematico anche per la trattazione delle udienze mediante scambio di note scritte, si segnala l'importanza della partecipazione dei responsabili di processo alla giornata formativa del 10 settembre p.v.

IL DIRETTORE CENTRALE

Daniilo PAPA

Firmato digitalmente da

DANILO PAPA

CN = PAPA DANILO
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT



Direzione centrale
coordinamento giuridico

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Alla Direzione tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni
industriali

All' INPS
Direzione centrale entrate

All' INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

All' Assessorato del Lavoro Regione Sicilia

Oggetto: ulteriori disposizioni della L. n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 – coordinamento con il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Facendo seguito alle note nn. 2211 del 24/03/2020 e 12 del 6/05/2020, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni in merito alle modifiche apportate al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, già convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, da parte del D.L. n. 34 del 20 maggio 2020.

Modifiche all'articolo 40: misure condizionalità

Con riferimento all'art. 40, relativo alla sospensione delle misure di condizionalità imposte ai percettori del reddito di cittadinanza, di Naspi e DisCOLL ed ai beneficiari di misure di integrazione al reddito, la L. n. 27/2020, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, ha introdotto il comma 1-bis, in base al quale tale sospensione "non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza".

Inoltre, il termine di sospensione delle misure di condizionalità è esteso, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 34/2020, a quattro mesi a decorrere sempre dal 17 marzo u.s.

Modifiche all'articolo 46: licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.

In relazione all'art. 46 si segnala che, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, la rubrica dell'articolo è stata modificata nei seguenti termini *“Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”*. Inoltre è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle *“ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”*.

Se ne deduce che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell'appalto. Il divieto permane invece in capo all'appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.

L'art. 80 del D.L. n. 34/2020 è inoltre intervenuto sulle procedure di licenziamento, in particolare modificando il termine di sospensione previsto all'art. 46 del D.L. 18/2020.

Nello specifico non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) e **per i cinque mesi successivi** e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Il nuovo termine di cinque mesi a partire dal 17 marzo trova altresì applicazione al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966. Il legislatore introduce, infine, la previsione espressa circa l'estensione della sospensione anche alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Con l'occasione si ritiene pertanto opportuno aggiornare le indicazioni già fornite con la nota prot. 2211 del 24 marzo u.s. posto che, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto *de quo*, fino allo spirare del termine di cinque mesi (e quindi fino al prossimo 17 agosto), non potranno essere avviate le procedure di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966, né potranno essere trattate quelle pendenti.

Viene da ultimo aggiunto il comma 1 bis secondo cui, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, lo stesso può revocarlo purché *“contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento”* ed *“in tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”*.

Modifiche agli articoli 61, 62 e 68 del D.L. n. 18/2020: sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi

Con riferimento alla nota prot. n. 2211 del 24 marzo 2020, si ritiene necessario aggiornare quanto indicato in relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi. L'art. 127 del D.L. n. 34/2020 prevede, infatti, che i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sospesi dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020, **siano effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o con il versamento della prima rata nell'ipotesi di rateizzazione**. Tale proroga trova applicazione anche per i versamenti fiscali e contributivi sospesi dall'art. 62 dello stesso D.L. n. 18/2020.

Inoltre, in relazione alla “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” si evidenzia che il termine inizialmente fissato al 31 maggio 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 viene prorogato dall’art. 154 del D.L. n. 34/2020 al 31 agosto 2020.

A tale ultimo proposito, si ribadisce l’indicazione già fornita con la richiamata nota prot. n. 2211 in relazione alla necessità da parte degli Uffici di procedere in ogni caso alla “formazione dei ruoli e all’affidamento degli stessi all’Agenzia delle Entrate - Riscossione privilegiando, come avviene ordinariamente, i crediti che siano più prossimi alla prescrizione secondo quanto chiarito, da ultimo, con nota INL prot. n. 7222 del 4 settembre 2019”. Ciò in quanto la modifica dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020, attraverso l’introduzione del comma 6 bis, ha comportato esclusivamente la sospensione dei termini prescrizionali di cui all’art. 28 della L. n. 689/1981.

Analogamente, si provvederà ad affidare i ruoli relativi alle somme residue di cui all’art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 che non siano state versate nel termine di sei mesi dall’adozione del provvedimento di revoca.

Ai fini del calcolo del periodo di cui sopra, si dovrà tener conto del periodo di sospensione dei termini fino al 31 marzo 2020 di cui all’art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020¹ secondo le diverse decorrenze legate alla adozione dei provvedimenti di “lockdown” (v. nota prot. n. 2179 dell’11 marzo u.s.). Per tali adempimenti non trova infatti applicazione la sospensione di cui al comma 1 bis dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020.

Modifiche all’articolo 103: validità del DURC

L’art. 81 del D.L. n. 34/2020 prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020.

In tal modo viene inserita un’eccezione rispetto alle validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, per effetto della modifica del comma 2 dell’art. 103 operata in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, resta fissata in novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (cfr. nota prot. n. 12 del 6 maggio u.s. e tabella allegata in relazione ai procedimenti di competenza).

Segue: ordinanze ingiunzioni

Il D.L. n. 34/2020 non ha invece apportato modifiche al comma 6 bis dell’art. 103, pertanto si confermano le indicazioni già fornite al riguardo con nota prot. n. 12 del 6 maggio 2020. Con riferimento alle ordinanze ingiunzione, gli Uffici provvederanno a notificare prioritariamente le ordinanze ingiunzione che siano prossime alla prescrizione, intendendosi per tali quelle la cui prescrizione si matura (una volta decurtato il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio) **entro il 31 dicembre 2020**.

Inoltre, nell’intento di favorire il pagamento rateizzato degli importi si ritiene possibile, sulla sola base della dichiarazione di difficoltà economica, accogliere istanze di rateizzazione fino ad un massimo di legge.

Modifiche all’articolo 108: notifiche per posta

Con l’art. 46 del D.L. n. 34/2020 vengono apportate significative modifiche all’art. 108 del D.L. n. 18/2020 come convertito dalla L. n. 27/2020.

Nello specifico, le peculiari modalità di consegna delle raccomandate, delle assicurate e dei pacchi, descritte al comma 1 vengono espressamente estese anche ai “servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla

¹ Il D.L. n. 9/2020 è stato abrogato dalla L. n. 27/2020 che tuttavia, all’art. 2, comma 2, ne fa “salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti”.

legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e sono prorogate dal 30 giugno al 31 luglio.

Pertanto, fino al 31 luglio anche per le notifiche di cui alla L. n. 890/1982 e di cui all'art. 202 del D.Lgs. n. 285/1992, *"gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito"*.

È inoltre abrogato il comma 1 bis dell'art. 108, introdotto in sede di conversione del D. L. n. 18/2020, che fissava alla data del 30 aprile la decorrenza dei termini per la compiuta giacenza presso gli uffici postali.

Con l'abrogazione del comma 1 bis viene meno anche il differimento dei *"termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame"*, di cui alla nota n. 12 del 6 maggio 2020 e indicati nella tabella riepilogativa delle sospensioni del pagamento dei verbali di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 e all'art. 201 del Codice della strada, notificati dopo il 17 marzo 2020 a mezzo posta.

Va tuttavia segnato che, con l'inserimento di un periodo ulteriore all'interno dell'art. 108 del D.L. n. 18/2020, sono fatti salvi i *"comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza"*.

Ciò comporta che per le notifiche di verbali effettuate nella vigenza del comma 1 bis dell'art. 108 (dal 17 marzo al 18 maggio 2020), mediante deposito in cassetta del relativo avviso ex art. 8 della L. n. 890/1982, continuerà a trovare applicazione lo slittamento della decorrenza dei termini decadenziali e prescrizionali al 31 luglio p.v., a prescindere dal momento in cui si sia compiuta la giacenza.

Si rammenta, in proposito, che in ogni caso la Scrivente ha dato indicazione di non procedere alla notifica dei verbali di accertamento nel periodo di sospensione dei termini procedurali (cfr. note prot. n. 2179 dell'11 marzo, n. 2211 del 24 marzo e n. 12 del 6 maggio), pertanto la situazione sopra descritta non dovrebbe ricorrere.

Si ribadisce, quindi, che i verbali di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 andranno notificati a decorrere dal prossimo 1° giugno. A tale riguardo va considerato che i termini di cui all'art. 14 inizieranno a decorrere dalla predetta data in tutti i casi in cui il verbale sia stato definito nel periodo intercorrente dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 (art. 103, comma 6 bis, D.L. n. 18/2020). Diversamente, laddove il verbale rechi una data di definizione degli accertamenti antecedente al 23 febbraio, si deve tener conto ai fini del calcolo dei termini di decadenza, del periodo già decorso

Al riguardo, d'intesa con la Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, si comunica che sono stati aggiornati, con una specifica avvertenza, i contenuti del verbale unico di accertamento e notificazione in SGIL, al fine di rendere una corretta informazione ai destinatari ed in funzione di deflazione dell'eventuale contenzioso.

Si evidenzia, infine, che ai fini della tempestività dei pagamenti delle sanzioni relative a verbali notificati prima del 23 febbraio u.s., si deve considerare il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, comma 1 bis, del D.L. 18/2020 (come conv. da L. n. 27/2020 e prorogato al 15 maggio dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020).

Proroga o rinnovi del contratto a termine: deroga all'art. 21 del d. Lgs. 81/2015.

L'art. 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020.

Ai fini della proroga o del rinnovo "acausale" di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione:

- il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);

- il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga "acausale" anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.

IF/EB-GDN-DS

IL DIRETTORE CENTRALE

Dott. Danilo PAPA

Firmato digitalmente da

DANILO PAPA

CN = PAPA DANILO

O = Ispettorato Nazionale del

Lavoro

C = IT

OGGETTO: DURC – PROROGATA AL 29 OTTOBRE 2020 LA VALIDITÀ DI QUELLI IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO E IL 31 LUGLIO 2020

La legge 17/07/2020, n. 77 - di conversione, con modificazioni, del d.l. («Rilancio») 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27 e n. 34 del 2020), di cui, in altra parte di questo Notiziario, riportiamo il testo corredato delle relative note, pubblicato nel S.O. n. 26 alla «Gazzetta Ufficiale» 29/07/20, n. 189 - ha disposto la soppressione, con effetto dal 19 luglio scorso, del comma 1 dell'art. 81 del medesimo decreto-legge.

Tale comma 1 dell'art. 81, intervenendo sul comma 2 dell'art. 103 del d.l. 17/03/2020, n. 18 (*) – convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) – aveva previsto che la proroga di validità ivi disciplinata trovasse applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2, “a eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28 e 32 del 2020).

La soppressione dell'art. 81, comma 1, comporta che **i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020:**

- rientrano nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell'art. 103 del d.l. n. 18/2020;
- **conservano, pertanto, la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

Con il messaggio n. 2998 del 30 luglio scorso, di conseguenza, l'INPS ha fornito le seguenti indicazioni:

- «Tenuto conto che lo stato di emergenza è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e pertanto con scadenza al 31 luglio 2020, **la validità dei Durc On Line che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020**»;
- tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020, nell'ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere a una nuova interrogazione;
- l'art. 8, comma 10, del d.l. 16/07/2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), ha **introdotto**

(*) **Art. 103, comma 2, del vigente d.l. n. 18/2020**

«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ~~ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.~~» Omissis

un'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e, in particolare, stabilisce che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo d.l. n. 76/2020 *“è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”*. L'art. 8, comma 10, quindi, determina **l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo d.l. n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità** di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2015). Il quadro normativo così delineato riconduce in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva;

- la procedura Durc On Line è stata implementata per consentire, attraverso la funzione “Consultazione”, in mancanza di un documento attestante la regolarità contributiva denominato Durc On Line in corso di validità, l'acquisizione dell'ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. Tali documenti, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva e il Durc On Line emesso. Pertanto, fermo restando il prolungamento della loro efficacia che opera per legge, la data di scadenza della validità - compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 - non può essere modificata, anche al fine di garantire l'integrità materiale del documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione;
- fermo restando il principio di unicità del DURC (che si rileva dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7, del citato D.M. 30 gennaio 2015 con l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 34/2014), fino al 29 ottobre 2020, in virtù della deroga introdotta dall'art. 8, comma 10, del d.l. n. 76/2020, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015, come modificato e integrato dal D.M. 23 febbraio 2016. In caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l'unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata. In caso di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà a essere consultabile, nell'apposita funzione, il Durc On Line con validità

prorogata. Per informare gli utenti delle particolarità relative alla modalità di consultazione dei Durc On Line con validità prorogata e all'effettuazione delle richieste preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto per lavori, servizi o forniture, d'intesa con l'INAIL, è stato inserito nell'home page del servizio "Durc On Line", il seguente messaggio: *"Si comunica che tutti i Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020. Pertanto, nella funzione "Consultazione" saranno resi disponibili i Durc On Line in corso di validità e, in mancanza, quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020. Si rappresenta inoltre che il d.l. n. 76/2020 (art. 8, comma 10) ha stabilito che, in tutti i casi in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo d.l. n. 76/2020 è richiesta l'acquisizione del Durc, le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti non possono utilizzare il Durc On Line con validità prorogata. Pertanto, in questi casi, deve essere effettuata una richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015."*;

- le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020), nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l'istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l'invito a regolarizzare secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali 30/01/2015 e 23/02/2016, ossia con l'emissione:
 - di un Durc On Line, ove l'esito dell'istruttoria si concluda con l'attestazione di regolarità;
 - di un Durc On Line, ove l'esito dell'istruttoria si concluda con l'attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata;
 - del Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l'istruttoria si concluda con l'esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

OGGETTO: **TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE**
NUOVA DISCIPLINA: 1) DECADENZIALE RELATIVA AI PAGAMENTI DIRETTI
EROGATI DALL'INPS; 2) SUI CORRISPONDENTI, EVENTUALI ONERI A CARICO DEI
DATORI DI LAVORO

Il d.l. 19/05/2020, n. 34 («decreto Rilancio» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020) - di cui, in altra parte di questo Notiziario, pubblichiamo il testo corredato delle relative note (S.O. n. 26 alla «Gazzetta Ufficiale» 29/07/20, n. 189) -, ha previsto rilevanti modifiche all'impianto normativo in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra i vari profili di intervento il decreto n. 34/2020, attraverso l'inserimento nel d.l. 17/03/2020, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11 e 12 del 2020) degli articoli 22-quater e 22-quinques, ha introdotto, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale, termini decadenziali sia per la trasmissione delle domande che per le richieste di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell'INPS.

Sulla materia è successivamente intervenuto anche il d.l. 16/06/20, n. 52 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020).

In sede di conversione del d.l. n. 34/2020, la legge n. 77/2020 ha: 1) abrogato il d.l. n. 52/2020, mantenendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto; 2) apportato ulteriori modifiche all'impianto originario del decreto-legge n. 34/2020.

Alla luce del susseguirsi dei predetti interventi normativi l'INPS, con il messaggio:

- n. 2901/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagina 86), ha descritto il nuovo regime decadenziale previsto per l'invio delle istanze di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e di Cassa integrazione per i lavoratori agricoli (CISOA);
- n. 3007 del 31 luglio 2020, ha illustrato come segue gli aspetti relativi all'operatività della decadenza per l'invio delle istanze sopra richiamate, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell'Istituto.

L'art. 71 del d.l. n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, ha modificato l'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, prevedendo, al comma 4, che, nel caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione dell'anticipazione, secondo le modalità indicate dall'Istituto (circolare INPS n. 78/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020).

Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio scorso.

Il datore di lavoro deve comunicare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite (modello "SR 41" semplificato), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, il citato termine è stato fissato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno susseguente a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020), se successivo rispetto a quello ordinariamente previsto.

«Per una migliore comprensione dei termini previsti dalla nuova disciplina, di seguito si riepilogano le tempistiche per l'invio del modello "SR 41" semplificato, fissate dalla norma a pena di decadenza:

- a. **entro la fine del mese successivo** a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio (trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli "SR41" è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l'intero periodo autorizzato;
- b. **entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione**, qualora quest'ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
- c. **entro il 17 luglio**, qualora la data individuata sulla base dei casi a) o b) sia antecedente a quella del 17 luglio (trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020).

A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:

Caso n. 1

- Periodo di integrazione salariale: 1/06-31/07
- Data provvedimento di concessione: 05/06
- Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 31/08
- Termine per invio dati del pagamento: 31/08

Caso n. 2

- Periodo di integrazione salariale: 1/07-31/07
- Data provvedimento di concessione: 05/08
- 30 giorni dal provvedimento di concessione: 04/09
- Termine per invio dati del pagamento: 04/09

Caso n. 3

- Periodo di integrazione salariale: 1/04-30/05
- Data provvedimento di concessione: 25/05
- Fine del mese successivo al periodo di integrazione: 30/06
- Termine per invio dati del pagamento: 17/07»

L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, e successive modificazioni, dispone altresì che, trascorsi i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

In virtù del richiamo operato dal successivo art. 22-quinquies del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni, la disciplina del pagamento diretto e i connessi termini decadenziali si applicano anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO), di cui agli articoli da 19 a 21 del medesimo decreto-legge, limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2020, ovvero dal 18 giugno 2020.

Tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell'INPS, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello "SR 41" semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte. Di conseguenza:

- a) in applicazione di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, come modificato dal d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, **il trattamento non è più erogabile dall'Istituto di previdenza;**
- b) **i datori di lavoro dovranno farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi.**

Con successivo messaggio l'INPS fornirà i chiarimenti relativi agli adempimenti a carico del datore per gli oneri connessi al pagamento della prestazione.